



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 marzo 2011
(OR. en)**

7176/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0098 (COD)**

**MI 108
ENT 48
COMPET 74
CODEC 333**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° marzo 2011
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 101 definitivo.

All.: COM(2011) 101 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.2.2011
COM(2011) 101 definitivo

2008/0098 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
sull'emendamento del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio:	23 maggio 2008
Data del parere del Parlamento in prima lettura:	24 aprile 2009
Parere del Comitato economico e sociale europeo:	25 febbraio 2009
Data dell'adozione della posizione del Consiglio:	13 settembre 2010
Data dell'accordo del COREPER sul compromesso raggiunto in seconda lettura:	8 dicembre 2010
Data del parere del Parlamento in seconda lettura:	18 gennaio 2011

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di sostituire la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ossia la direttiva sui prodotti da costruzione, citata nel prosieguo come "la CPD", con un regolamento che definisca meglio gli obiettivi della normativa dell'Unione e ne renda più agevole ed efficace l'applicazione. Come parte dell'iniziativa "legiferare meglio", la proposta intende **semplificare** l'attuale sistema incentrato sulla CPD, segnatamente introducendo procedure semplificate per ridurre i costi affrontati dalle imprese, in particolare le PMI, **chiarire** i concetti principali e l'utilizzo del marchio CE, e **aumentare la credibilità** dell'intero sistema attraverso l'istituzione di criteri nuovi e più rigorosi per designare gli organismi chiamati a valutare e a verificare la costanza di prestazione dei prodotti da costruzione.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il parere del Parlamento europeo in seconda lettura, del 18 gennaio 2011, ha avvicinato la posizione del Consiglio a quella della proposta della Commissione, fornendo chiarimenti circa il trattamento delle sostanze pericolose nell'ambito del regolamento REACH, garantendo

l'indipendenza delle iniziative dei Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione e consentendo una più ampia fornitura digitale delle dichiarazioni di prestazione.

La posizione del Parlamento è il risultato di un compromesso raggiunto in occasione di un dialogo a tre tenutosi il 7 dicembre 2010, successivamente discusso ed approvato dal Consiglio l'8 dicembre 2010.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accoglie tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura conformemente al testo del citato compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione presenta inoltre la dichiarazione allegata relativa al termine per la presentazione di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Allegato: Dichiarazione della Commissione relativa al termine della presentazione di obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione ricorda che il principio sancito dal progetto di intesa comune prevede un termine di due mesi per la presentazione di obiezioni, prolungabile di altri due mesi. In questo caso, la Commissione non ritiene vi siano circostanze specifiche che possano giustificare una deroga a tale principio. La Commissione deplora che il principio sancito nel progetto di intesa comune non sia stato rispettato e sottolinea che il presente caso non costituisce un precedente.